

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

PAVIA, segretario, legge:

6963. Il commendatore Angelo Mari, in nome dell'Associazione fra proprietari di case in Verona di cui è presidente, domanda la soppressione dei tre decimi di guerra sulla tassa dei fabbricati.

6964. Il deputato Turati presenta una petizione di numerosi pensionati dello Stato i quali chiedono che venga soppressa la tassa di ricchezza mobile sulle pensioni non superiori a lire 500.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma del sindaco di Oderzo:

« Oderzo che vanta di aver dato i natali a Valentino Rizzo riconoscente e commossa invia all'Eccellenza Vostra e alla Camera tutta le più sentite grazie per l'ultimo tributo reso alla memoria dell'indimenticabile estinto.

« Il Sindaco: Gasparinetti ».

Letture di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge che gli Uffici hanno ammesse alla lettura.

PAVIA, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Alfredo Baccelli: Costituzione in comune di Marcellina, frazione di S. Polo dei Cavalieri.**Art. 1.**

La frazione di Marcellina è distaccata dal comune di S. Polo dei Cavalieri e costituita in comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato di provvedere alla delimitazione territoriale e alla sistemazione patrimoniale.

Proposta di legge del deputato Carlo Gallini.**Art. 1.**

La donna che ha compiuto i 25 anni e possiede gli altri requisiti voluti dalla legge

comunale e provinciale, ha diritto di essere iscritta nelle liste elettorali amministrative del comune.

Art. 2.

La donna può esercitare tutte le professioni liberali e concorrere a tutti i pubblici impieghi in conformità delle leggi vigenti.

Art. 3.

Sono aboliti gli articoli 134 a 137 del Codice civile.

Proposta di legge del deputato Emilio Campi.**Art. 1.**

Il comune di Casorezzo, provincia di Milano, col giorno 1° ottobre 1909, viene diviso in due comuni separati, l'uno di Ososona, l'altro di Casorezzo sulla base delle rispettive giurisdizioni territoriali dei comuni stessi, come preesistevano alla loro aggregazione, avvenuta in forza del regio decreto 24 febbraio 1869, n. 4930.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutti i provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

Proposta di legge del deputato Chimienti.**Art. 1.**

È assegnata a cia cun deputato, la cui elezione sia stata convalidata, una indennità giornaliera di lire trenta per seduta.

Il deputato dovrà apporre la propria firma di presenza nel registro che sarà tenuto presso l'Ufficio di presidenza dal principio sino alla fine della seduta.

Nei giorni di votazione per appello nominale, come prova di presenza alla seduta, vale la sola partecipazione al voto.

Art. 2.

Il pagamento della indennità è eseguito ogni mese dal cassiere della Camera su mandato del Presidente.

Art. 3.

Ogni mese i questori comunicheranno alla Camera il numero delle assenze che il